



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dipendente:** Meligeni Francesco nato a Corigliano Calabro il 08/05/1932 matr. 6306 il c.f. **MLGFNC32E08D005V**

**Avvocato:** Monetti Francesco Via S. Brigida. 68- NAPOLI c.f. **MNTFNC65E03F839A**

**Oggetto della spesa:** interessi legali, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n.344474 del 19/05/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 7767/2015 della Corte di Appello di Napoli depositata il 20/11/2015 e notificata, a questa Amministrazione regionale, in data 12/04/2016.

La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del ricorso in appello contro l'Ente regionale, proposto dall'ex dipendente Meligeni Francesco, avverso la sentenza n. 1497/2011 del Tribunale di Napoli e teso all'accoglimento integrale della domanda proposta davanti al Giudice di prime cure, in riforma dell'impugnata sentenza ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dal 01/01/1994 fino alla data del tardivo pagamento, così come ampiamente descritto in parte motiva della sentenza testé specificata.

La Corte di Appello - Sez. Lav. - ha, altresì, condannato l'Ente Regionale al pagamento delle spese processuali, liquidate per il primo grado in complessivi euro 1.200,00 e per il secondo grado in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione all'Avv.to Francesco Monetti antistatario. L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 386885 del 07/06/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori. La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n.668303 del 13/10/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al ricorrente sig. Meligeni Francesco come statuito dalla sentenza in argomento.



Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n. 19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 386885 del 07/06/2016, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

La suddetta U.O.D, con nota prot n. 7114842 del 03/11/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- sentenza n .7767/2015 della Corte di Appello di Napoli depositata il 20/11/2015 e notificata, a questa Amministrazione regionale in data 12/04/2016

**TOTALE DEBITO** € 5.982,83

**Sig. Meligeni Francesco** matr. 6306

- Interessi legali dal 01/01/1994 al 31/05/2003 € 2.830,01
- Interessi legali dal 01/07/1998 al 31/05/2003 già erogati con il cedolino  
paga di dicembre 2012 € 272,94
- Differenza da erogare € 2.557,07

Competenze per spese di giudizio Avv. **Monetti** Francesco € 3.425,76

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- Nota prot. n. 344474 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- sentenza n .7767/2015 della Corte di Appello di Napoli Tribunale di Napoli depositata il 20/11/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 12/04/2016
- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 714842 della U.O.D. 03

Napoli, 03/11/2016

Il Responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

9/9/15



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale  
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane  
Stato Giuridico e Inquadramento  
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-  
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-  
zione giudicati - Ufficio disciplinare  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

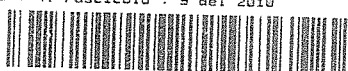
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0344474 19/05/2016 09,19

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4. Fascicolo : 9 del 2010



19 MAG 2016

CC- 1929/14, 533/15- Avv. Di Lascio  
Trasmissione sentenza.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze rese nei procedimenti sottoelencati:

| Attore             | Sentenza | Autor.Giudiz.          |
|--------------------|----------|------------------------|
| Molino Vincenzo    | 2283/16  | Trib. Napoli Lavoro    |
| Meligeni Francesco | 7767/15  | Corte App. Napoli Lav. |

IL DIRIGENTE UOD 03  
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

0333/15 An di le...  
STUDIO LEGALE  
Avv. Francesco Monetti  
Avv. Giuseppe Summo  
Via S. Brigida, 68 - 80132 Napoli  
Tel./Fax 081 5529254  
Via Sistina, 121 - 00187 Roma  
Tel./Fax 06 47818444

Sentenza n. 7767/2015 pubbl. il 20/11/2015  
RG n. 6513/2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SENT. N. 7767/2015  
R.G.  
CRON. ....

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

1. dr. Giovanna Guarino
2. dr. Daniela Calafiore
3. dr. Edoardo Cilenti

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 3/11/2015 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6513 r. g. Sez. Lav. dell'anno 2011, vertente

tra

MELIGENI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Monetti, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, Via Santa Brigida n. 68,

Appellante

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p. t.,

Appellato n.c.

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1497/2011 del 20-1-2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli il ricorrente odierno appellante indicato in epigrafe, dipendente della Regione Campania proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso di essere stato inquadrato nell'organico regionale solo nel 2001, e che solo nel maggio 2003 erano state riconosciute le differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994, senza interessi e rivalutazione monetaria, chiese la condanna della Regione al pagamento degli accessori ex art. 429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al pagamento. Non si costituì in giudizio la Regione Campania.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. per i crediti maturati anteriormente al 30 giugno 1998 e, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto del ricorrente a percepire gli interessi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0256408 14/04/2016 10,02  
Mitt. : SENT 7767/15

Ass. : Advocatura Regionale



legali sulle somme corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con deliberazione della Giunta n. 1672 del 20-4-2001, limitatamente al periodo dal 1-7-1998 sino al giorno del tardivo pagamento (maggio 2003).

Compensava poi per metà le spese di lite e condannava la Regione Campania al pagamento della restante parte, liquidata in euro 600,00.

Con atto di appello depositato il 20-7-2011 il ricorrente in epigrafe impugnava la predetta sentenza, ritenendo che erroneamente il Tribunale avesse declinato la propria giurisdizione per il periodo antecedente il 1-7-1998, nonostante il diritto all'inquadramento presso la Regione ed il diritto alle differenze retributive arretrate fosse stato riconosciuto con la delibera di Giunta n. 1672 del 20-4-2001. Affermava poi che diversamente da quanto statuito dal primo giudice, andava riconosciuto in ogni caso il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali ex art. 429 c.p.c..

In conclusione chiedeva alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, di rimettere la causa innanzi al Tribunale ex art. 353 c.p.c. per la decisione nel merito della controversia per cui è stato inesattamente dichiarato il difetto di giurisdizione, ovvero di accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado, provvedendo alla riliquidazione delle spese giudiziali.

Non si costituiva la Regione Campania. All'udienza di discussione la Corte decideva come da dispositivo in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va affrontato il motivo di appello inerente la giurisdizione, negata dal primo giudice relativamente al periodo anteriore al 1-7-1998.

L'art. 45 comma 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 dispone che "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Tale disposizione è stata confermata, con analoga formulazione, dall'art. 69 comma 7° del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000". L'art. 72 comma 1° lett. b) del detto D.Lgs. 165/01 ha poi abrogato, a sua volta, l'art. 45 comma 17° D.Lgs. n. 80/98.

In relazione al discrimine temporale posto dall'art. 69, comma 7° D. Lgs. 165/2001 nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato relative a questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, il Supremo Collegio ha precisato che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dai fatti materiali e dalle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (Cass. 2003/3438).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione inizialmente ha desunto dall'art. 45, comma 17, e art. 69, comma 7, cit., un criterio temperato di frazionamento della giurisdizione quale regolamentazione, nel regime transitorio, del passaggio della giurisdizione sulle controversie dei pubblici dipendenti dal giudice amministrativo al giudice ordinario per le controversie "a cavallo", ossia quelle che ponevano la stessa questione con riferimento sia ad un periodo fino al 30 giugno 1998, sia ad un periodo successivo del rapporto di impiego. Infatti, in passato e fino ad epoca recente, si è affermato da una parte che al giudice amministrativo spettano le questioni che riguardano il periodo del rapporto fino al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario spettano invece le



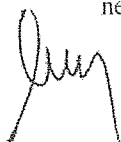
questioni che riguardano il periodo successivo, questioni - le une e le altre - che, se introdotte con un'unica domanda nella stesso giudizio, portano al "frazionamento" della giurisdizione; d'altra parte però si è puntualizzato che questo criterio meramente temporale (oltre che transitorio) è recessivo - ed in questo senso il criterio del "frazionamento" della giurisdizione è temperato - in una serie di fattispecie giurisprudenzialmente individuate (soprattutto in caso di illecito permanente, o di identificazione di un preciso atto o provvedimento lesivo o anche comportamento della pubblica amministrazione datrice di lavoro).

Invece la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, a partire da Cass., Sez. Un., n. 3183 del 1/3/2012, ha adottato un criterio che fa riferimento alla "fattispecie sostanzialmente unitaria" versata in giudizio, che, ove riconosciuta sussistente, consente di non distinguere più la questione riguardante il periodo fino al 30 giugno 1998 e quella relativa al periodo successivo del rapporto: l'unitarietà della fattispecie attrae la giurisdizione al giudice ordinario come regola generale e lascia a quella del giudice amministrativo, come eccezione alla regola, le controversie in cui la fattispecie versata in giudizio pone solo questioni riguardanti il periodo fino al 30 giugno 1998 del rapporto di impiego.

Così si esprime infatti la sentenza sopra citata: "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sulla domanda proposta da alcuni autisti e messi comunali per la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento dell'equivalente monetario dell'abbigliamento di servizio, non più fornito dall'amministrazione sin dall'anno 1994)".

Si ha quindi che la norma transitoria esprime non già due criteri paralleli e simmetrici, attributivi della giurisdizione, bensì un canone generale, che assegna alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie del lavoro pubblico privatizzato, ed uno a carattere residuale, come eccezione alla regola, che conserva ad esaurimento al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie che pongono questioni che riguardano solo il periodo fino al 30 giugno 1998. Viene dunque elevato a canone distintivo il criterio della "fattispecie sostanzialmente unitaria" al quale ripetutamente hanno fatto riferimento le pronunce del nuovo corso giurisprudenziale, quali le sentenze delle Sezioni Unite n. 6102 del 19/04/2012, o n. 8520 del 29/05/2012, e, in maniera ancor più netta, la sent. n. 20726 del 23/11/2012, che ha sancito: "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data - stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta".

Venendo all'applicazione dei suddetti principi al caso oggetto del presente giudizio, appare evidente che la fattispecie dedotta in giudizio può definirsi "sostanzialmente unitaria", atteso che molti lavoratori, tutti provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, sono stati inquadrati nei ruoli della Regione con delibera di Giunta n. 1672 del 20-4-2001, relativamente all'intero



periodo decorrente dal 1-1-1994. Essi poi hanno ricevuto le differenze retributive maturate in tale periodo ma senza interessi e rivalutazione monetaria, ad hanno agito con molteplici ricorsi chiedendo la condanna della Regione Campania al pagamento dei soli accessori.

Va dunque dichiarata la giurisdizione del G.O. non solo relativamente ai crediti maturati successivamente al 1-7-1998, ma relativamente a tutto il periodo decorrente dal 1-1-1994.

Avendo il Tribunale con la sentenza impugnata affermato la sua giurisdizione per parte della domanda, ed essendosi anche pronunciato nel merito della stessa, questa Corte non deve rimettere la causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c.. Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6102 del 19/04/2012, ha affermato: "Nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, qualora il giudice ordinario di primo grado, pur investito di una domanda sostanzialmente unitaria, rispetto alla quale non rileva dunque il discrimine temporale ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, abbia declinato la propria giurisdizione sulla parte di domanda relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e abbia deciso nel merito la parte relativa al periodo successivo, non ricorre il presupposto di applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., in quanto i giudici di primo e secondo grado hanno conosciuto anche nel merito della domanda, con sostanziale effetto sul periodo anteriore; ne consegue che, ove il giudice di secondo grado abbia confermato la sentenza di primo grado e, viceversa, in sede di legittimità sia dichiarata la giurisdizione ordinaria sull'intera domanda, giudice di rinvio, anche per la cognizione della parte relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998, è il giudice di appello".

Con riferimento al caso di specie ed al merito della controversia, è agevole riscontrare che il ricorrente, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali trasferiti 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nella data indicata erano state corrisposte le differenze retributive maturate, ha rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette.

In proposito la Regione è rimasta contumace.

Incontestato quindi il fatto storico (e cioè l'avere il ricorrente conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel maggio 2003 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento; ne consegue che compete la liquidazione degli accessori maturati dal 1.1.94, data di maturazione del credito, fino a quella in cui vi è stato l'effettivo pagamento delle differenze retributive.

Non può però essere accolta la censura con la quale l'appellante si duole della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art. 22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere



ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte Cost. 2 novembre 2000 n.459).

Compete invece al ricorrente, in applicazione della norma dell'art. 16 della legge 412/1991, il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso tra il 1.1.94 e la data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive. Come già detto infatti la norma dell'art. 22 della legge 724 applica, appunto, ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico, la disciplina dettata dalla legge 412/1991 per i crediti previdenziali. In ragione dell'accoglimento totale dell'appello - tranne che per l'ultimo aspetto ora esaminato, che però non è quello più rilevante - la Regione Campania, in quanto parte soccombente, va condannata al pagamento, per intero, delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dal 1-1-1994 fino alla data del tardivo pagamento;

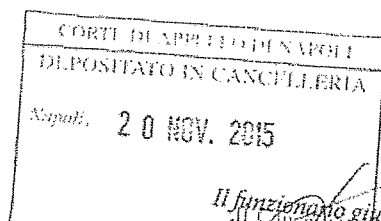
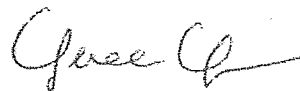
condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali, che liquida per il primo grado in complessivi euro 1.200,00, e per il secondo grado in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Francesco Monetti, antistatario.

Così deciso in Napoli, il 3 novembre 2015

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il funzionario giudiziario  
dott.ssa Adelina Cresci

SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in  
Napoli alla via S. Lucia N. 81

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
Corte di Appello di Napoli  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato  
l'atto che precede a mani dell'impiegato

12 APR 2016

Sig. *Lascone Maria Piovone*  
T.O. ivi adde-  
alla ricezione atti, stante la precente assenza  
del Leg. Rapp.te *Anna Maria Iorio*  
Ufficiale Giudiziario

**Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez.Lav.-**  
**Numero 7767/2015**

**Dip. Meligeni Francesco**

**Avv. Monetti Francesco**

|                   |                |          |
|-------------------|----------------|----------|
| Diritti e onorari | I° e II° grado | 2.700,00 |
|-------------------|----------------|----------|

---

2.700,00

|     |    |          |        |
|-----|----|----------|--------|
| CPA | 4% | 2.700,00 | 108,00 |
|-----|----|----------|--------|

---

2.808,00

|     |     |          |        |
|-----|-----|----------|--------|
| IVA | 22% | 2.808,00 | 617,76 |
|-----|-----|----------|--------|

|                |  |  |          |
|----------------|--|--|----------|
| TOTALE FATTURA |  |  | 3.425,76 |
|----------------|--|--|----------|

|          |     |          |        |
|----------|-----|----------|--------|
| RITENUTA | 20% | 2.700,00 | 540,00 |
|----------|-----|----------|--------|

|                |  |  |          |
|----------------|--|--|----------|
| NETTO A PAGARE |  |  | 2.885,76 |
|----------------|--|--|----------|



55-14-03

*Giunta Regionale della Campania*  
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,  
Umane e Strumentali  
Direzione Generale per le Risorse Umane  
Unità Operativa Dirigenziale  
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

*Al dirigente della UOD 04  
Contenzioso del Lavoro in  
collaborazione con l'Avvocatura Regionale  
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare  
della Direzione Generale  
per le Risorse Umane*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0714842 03/11/2016 10,50

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadramento

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.18.

**SEDE**



**Oggetto: Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 7667/2015 dipendente Meligeni Francesco  
Relazione da allegare alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio**

In riscontro alla nota prot. 386885/2016 ed in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015, si fornisce una sintetica relazione della vicenda fattuale alla base della decisione in oggetto, sulla scorta della documentazione agli atti della Direzione Generale delle Risorse Umane.

Con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 7767/15 emessa nel giudizio tra Meligeni Francesco e la Regione Campania si rappresenta quanto segue.

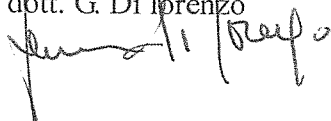
Con ricorso promosso al Tribunale di Napoli il sig. Meligeni Francesco, dipendente della Regione Campania, proveniente dalla Cassa per il Mezzogiorno, premesso di essere stato inquadrato nell'organico regionale nel 2001 e nel maggio 2003 gli erano state riconosciute le differenze retributive per il periodo dal 01/01/1994 senza interessi e rivalutazione monetaria, chiedeva la condanna della Regione Campania al pagamento degli accessori.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1497/2011 dichiarava il difetto di giurisdizione per i crediti anteriori al 30 giugno 1998 e, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto del ricorrente a percepire gli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con delibera n. 1672/2001 limitatamente al periodo dal 1 luglio 1998 sino al giorno del tardivo pagamento.

Avverso la citata decisione il ricorrente proponeva appello chiedendone la parziale riforma e, con sentenza n. 7677/2015 la Corte di Appello in accoglimento del gravame proposto, ha condannato la Regione Campania alla corresponsione degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge 724/1994 sulle differenze retributive maturate dal 01/01/1994 fino alla data del tardivo pagamento nonché al pagamento delle spese processuali.

Il Giudicante ha motivato tale decisione ritenendo che sussista la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio – come nel caso di specie laddove molti lavoratori, tutti provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, sono stati inquadrati nei ruoli della Regione con delibera n. 1672/2001 relativamente all'intero periodo intercorrente dal 01/01/1994.

Il responsabile di P.O  
dott. G. Di Lorenzo



Il dirigente della UOD 03  
dott.ssa P. Santillo

